

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-1081	del 30/12/2016
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura di materiale per la comunicazione scientifica sui temi dell'epidemiologia ambientale e del progetto supersito. CIG Z211BE59DC	
Proposta	n. PDTD-2016-1097	del 29/12/2016
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Ambiente Salute	
Dirigente proponente	Dott. Lauriola Paolo	
Responsabile del procedimento	Lauriola Paolo	

Questo giorno 30 (trenta) dicembre 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura di materiale per la comunicazione scientifica sui temi dell'epidemiologia ambientale e del "Progetto Supersito"- CIG Z211BE59DC

VISTE:

- la D.D.G. n. 101 del 30.12.2015 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016;
- la D.D.G. n. 102 del 30.12.2015 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2016 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 di approvazione delle modifiche al "Regolamento per il decentramento amministrativo" relativamente alle materie interessate dal D. Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- in particolare, l'articolo 36 "Contratti sotto soglia" co 2, lett. a), che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato;
- il Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria (R0602/ER) approvato con D.D.G. n. 80 del 21/07/2016;

PREMESSO:

- che Arpae è titolare di un progetto, approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 428 dell'8/2/2010 e con D.D.G. di Arpa n. 29 del 15/03/2010, denominato "Progetto Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia-Romagna, attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazione sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi";
- che Arpae, a conclusione delle attività svolte per la realizzazione di tale progetto, ha ritenuto opportuno incrementare le attività di comunicazione dei risultati scientifici sui temi ambientali, attraverso la predisposizione di materiale dedicato alla formazione di persona-

le per lo sviluppo di una attività di comunicazione del rischio partecipata sui risultati del “Progetto Supersito”;

CONSIDERATO:

- che, pertanto, il Responsabile del Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute, dott. Paolo Lauriola, con apposita richiesta d’acquisto ed allegata dichiarazione per affidamento diretto, acquisita agli atti, ha chiesto l’attivazione di una procedura per l’affidamento diretto di materiale specifico, da predisporre per la comunicazione scientifica da sviluppare;
- che, la peculiarità della fornitura richiesta è funzionale allo sviluppo di una strategia di informazione secondo i principi dell’educazione partecipata e di alfabetizzazione scientifica, che prevede il coinvolgimento del pubblico nella fruizione del materiale scientifico, prodotto nell’ambito del “Progetto Supersito”;

PRESO ATTO:

- che, come si evince dalla dichiarazione per affidamento diretto redatta dal Responsabile del procedimento, tale strategia è stata ideata dalla società Epidemiologia & Prevenzione G.A. Maccaro Impresa Speciale Srl di Milano e sperimentata in aree ad alto rischio ambientale (SIN) come Manfredonia e Taranto, pertanto, la suddetta società risulta l’unica idonea, in grado di fornire il materiale necessario alla formazione da attivare;
- che il valore complessivo dell’appalto è stato stimato in euro 2.000,00 (IVA esclusa) - oneri per la sicurezza pari a zero;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, co 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all’art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un’indagine sul mercato elettronico MEPA di Consip S.p.A., sul portale Acquistinretepa.it, e non è stata rilevata l’abilitazione della società Epidemiologia & Prevenzione G.A. Maccaro Impresa Speciale Srl di Milano ad alcun Bando;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che l’istruttoria tecnica si è conclusa con la redazione dei documenti necessari per la Trattativa diretta, più precisamente, la richiesta di preventivo e il capitolato speciale, inviati alla Società Epidemiologia & Prevenzione G.A. Maccaro Impresa Speciale Srl di Milano con protocollo PGDG/2016/9634 del 27/12/2016, allegati Sub A) e B), al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- che, in data 29/12/2016, è stata acquisita agli atti con prot. PGDG/2016/9729, l'offerta della società Epidemiologia & Prevenzione G.A. Maccaro Impresa Speciale Srl di Milano, corredata dalla documentazione richiesta da Arpae;
- che, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria e da espletare mediante procedura di affidamento diretto, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata dal Responsabile unico del procedimento;

RILEVATO:

- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z211BE59DC dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che, trattandosi di mera fornitura, non sussistono rischi di interferenze nell'esecuzione dell'appalto in oggetto pertanto, non necessita la redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata, ha proceduto ad esaminare l'offerta, ritenendola conforme alle specifiche richieste nonché congrua rispetto ai prezzi correnti per strumentazione analoga;
- che il costo è coperto dai ricavi del "Progetto Supersito" (cod. progetto 10DT1);
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato regolare;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2016 - Linee Guida" della DDG n. 102 del 30/12/2015;

RITENUTO:

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di procedere all'affidamento della fornitura di materiale per la comunicazione scientifica sui temi dell'epidemiologia ambientale e del "Progetto Supersito" (CIG Z211BE59DC) alla società Epidemiologia & Prevenzione G.A. Maccaro Impresa Speciale Srl di Milano, con sede legale in via F. Nullo n. 19, Milano P.IVA 03901880157, sulla base della richiesta di preventivo e Capitolato speciale, allegati sub A)

e B) alla presente determinazione, al costo offerto di euro 2.000,00 (IVA esclusa), per un importo totale di euro 2.440,00 (IVA inclusa);

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR Ambiente e Salute, dott. Paolo Lauriola, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
- che Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Lauriola, Responsabile del CTR Ambiente Salute della Direzione Tecnica;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, la fornitura di materiale per la comunicazione scientifica sui temi dell'epidemiologia ambientale e del "Progetto Supersito" (CIG Z211BE59DC), alla società Epidemiologia & Prevenzione G.A. Maccaro Impresa Speciale Srl di Milano, con sede legale in via F. Nullo n. 19, Milano 03901880157, sulla base delle specifiche tecniche e contrattuali indicate nella lettera di invito e nel Capitolato speciale, allegati sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, e per il costo di euro 2.000,00 (oltre al 22% di IVA), proposto nell'offerta, acquisita agli atti;
2. di dare atto che il costo complessivo della fornitura di cui trattasi, pari a euro 2.440,00 (IVA inclusa), trova la necessaria copertura finanziaria dai ricavi del "Progetto Supersito";
3. di dare atto che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
5. di assegnare al Responsabile del procedimento le funzioni di direttore dell'esecuzione e di demandare allo stesso le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto che l'importo complessivo di euro 2.440,00 (IVA compresa), relativo al presente provvedimento, avente natura di materiale vario (MATVA-MAVAR), è a carico dell'esercizio 2016 ed è compreso nel budget annuale 2016 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto DTPNC 10DT1;

7. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

N. Proposta: PDTD-2016-1097 del 29/12/2016

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura di materiale per la comunicazione scientifica sui temi dell'epidemiologia ambientale e del progetto supersito. CIG Z211BE59DC

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/12/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	

Articolo 1 - Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Direzione Tecnica con sede in Largo Caduti del Lavoro, 6 Bologna (di seguito Arpae o Agenzia).

Articolo 2 - Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in Euro 2.000,00 Iva esclusa.

Oneri per la sicurezza: Euro 0,00

Articolo 3 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal disciplinare tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 4 - Oggetto della fornitura.

Oggetto della fornitura è la predisposizione di materiale per la comunicazione scientifica sui temi dell'epidemiologia ambientale e del Progetto Supersito. L'attività che si intende realizzare riguarda la predisposizione di materiale per lo sviluppo di una strategia di informazione secondo i principi dell'educazione partecipata e di alfabetizzazione scientifica che prevede il coinvolgimento attivo del pubblico nella fruizione del materiale scientifico prodotto nell'ambito del progetto Supersito.

In particolare:

1. **Materiali di partenza:** gli articoli scientifici prodotti nell'ambito del progetto Supersito
2. **Metodi:** tutte le informazioni epidemiologiche verranno valutate e verranno definiti indicatori fruibili e appropriati per la comunicazione con il pubblico non esperto (Gigerenzer et al. 2007). L'incertezza nelle conoscenze scientifiche verrà classificata e quantificata per ogni tipologia di indicatori. Le assunzioni soggiacenti verranno esplicitate in modo da permettere una acquisizione informata e critica del materiale prodotto.
3. **Prodotti:** materiale per due sessioni di addestramento interattivo degli operatori sanitari ed ambientali della Regione Emilia-Romagna che così acquisiranno la capacità di mettere in opera azioni di comunicazione partecipata con la popolazione.

Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione

1. Il termine di esecuzione della fornitura, comprensiva di tutte le funzionalità e degli aggiornamenti dei contenuti relativi al progetto, richiesti nel disciplinare tecnico, è fissato al **31/12/2016** -
2. Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa.

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	
---	--	--

Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da Arpae.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	

Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Articolo 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	
---	--	--

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture elettroniche, dovranno essere intestate e recapitate a Arpae Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89, **oltre al codice CIG Z211BE59DC.**

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	

effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13- Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
1. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
 2. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
 - b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - c) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - g) nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	
---	--	--

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 15 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	
---	--	--

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 18 - Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, IL Dott. Paolo Lauriola.

Articolo 19 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

	Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di materiale per la formazione del personale sui temi di Epidemiologia Ambientale e del Progetto Supersito.	

Articolo 21 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.Arpae.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale .
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ec. ad eccezione di quelle che fanno carico ad Arpae per legge.

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Spett. le
Epidemiologia & Prevenzione
G.A. Maccacaro Impresa Speciale Srl
Via Francesco Nullo, 19
20129 Milano
PEC: epidemiologiaprevenzione@pecimprese.it

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA SUI TEMI DELL'EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE E DEL PROGETTO SUPERSITO.
Importo massimo a base di gara: euro 2.000,00 (IVA esclusa)
CIG Z211BE59DC.

L'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna (di seguito Arpae), Direzione Tecnica intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura di servizi per la comunicazione scientifica sui temi dell'epidemiologia ambientale e del Progetto Supersito e, più precisamente:

1. supporto alla gestione, divulgazione, pubblicizzazione ed organizzazione di due iniziative a livello nazionale/locale e due iniziative a livello internazionale legate ai temi dell'Epidemiologia Ambientale;
2. pubblicazione di quattro articoli scientifici del tipo fast track/open access sulla rivista Epidemiologia & Prevenzione.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA

Oggetto dell'affidamento è la fornitura sopraelencata, le modalità e i termini di esecuzione sono indicati nel capitolato speciale e nel disciplinare tecnico allegati alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 29/12/2016**, indirizzato a:

Arpae Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna

Direzione Tecnica

Via Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna

Pec: dirigen@cert.arpa.emr.it

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per l'intera fornitura (IVA esclusa).

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261

P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale in allegato Sub A), tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. eventuale documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dei documenti e dell'offerta, qualora sia persona diversa dal legale rappresentante;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, attestante i requisiti per contrarre con la Pubblica amministrazione secondo lo schema allegato sub B, debitamente compilata e firmata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
4. documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
5. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato, schema allegato sub C.

Si allegano i modelli per l'autodichiarazione e la tracciabilità dei flussi finanziari, da restituire debitamente compilati, qualora siano intervenute modifiche in riferimento ai Vs. dati pervenuti nel mese di novembre.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di natura tecnica si invita a contattare il dott. Paolo Lauriola – tel. 059-433631 e-mail: plauriola@arpae.it.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Lauriola.

IL DIRETTORE TECNICO

- Dott. Franco Zinoni -

lettera firmata digitalmente secondo le norme vigenti

Documenti allegati:

Allegato A - Capitolato speciale con disciplinare tecnico

Allegato B – mod. per dichiarazione sostitutiva

Allegato C- Mod. per tracciabilità flussi finanziari

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it